

Pubblicato il 08/04/2021

N. 02826/2021REG.PROV.COLL.
N. 05800/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2020, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I *quater*, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Alessandro Verrico e udito

l'avvocato Alessandro Barbieri che partecipa alla discussione orale ai sensi del medesimo art. 25;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio (R.G. n. -OMISSIS-), affidato a cinque autonomi motivi, l'odierna appellata, assistente capo della P.S., impugnava:

i) la comunicazione del 18 ottobre 2016 recante l'esclusione della stessa dal concorso interno, per titoli di servizi ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con d.m. 24 settembre 2013, per difetto del requisito essenziale previsto dall'art. 8, comma terzo, del bando di concorso, a cagione della assodata inidoneità attitudinale;

ii) il successivo decreto, a firma del direttore della direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, con il quale viene decretata l'esclusione, fra gli altri, della ricorrente;

iii) il verbale con il quale la Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali ha riconosciuto la non idoneità attitudinale della ricorrente per il concorso interno *de quo*;

iv) il decreto n. 33.A/9805.S del 4 ottobre 2016, "*con il quale viene delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreto di esclusione dai reclutamenti per carenza dei requisiti*";

v) tutti gli atti ed i test posti in essere dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, ivi compreso il giudizio definitivo di non idoneità espresso a carico della ricorrente e, prima ancora, degli atti con cui essa è stata nominata, nonché dei verbali da essa posti in essere;

vi) il d.m. del 24 settembre 2013 di indizione del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

vii) il regolamento concernente i requisiti di idoneità psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto del Ministero dell'interno, 30 giugno 2003, n. 198, nonché il d.m. 28 aprile 2005, n. 129 (in particolare, artt. 5 e 31 co. 6);

viii) i decreti datati 11 febbraio 2016, con i quali è stata nominata la Commissione per gli accertamenti attitudinali e sono stati approvati i test da sottoporre ai candidati;

ix) la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane n. 333-B/12P.1.13 del 1° febbraio 2016, nella parte in cui dispone che gli accertamenti attitudinali sono subordinati al superamento della prova orale.

1.1. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugnava altresì:

x) il decreto dell'8 giugno 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno — supplemento straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017 - con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno;

xi) il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/14 del 20 giugno 2017, recante rettifica della graduatoria del concorso interno;

xii) il decreto, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/12 del Bollettino Ufficiale del 14 giugno 2017 del Personale del Ministero dell'interno, con il quale si dispone la *“elevazione posti e rimodulazione piano distribuzione”*, ammettendo alla frequenza del prescritto corso di formazione anche i 474 idonei non vincitori.

2. Nel corso del giudizio dinanzi al T.a.r.:

a) è stata disposta ed effettuata integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

b) con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- resa su appello avverso l'ordinanza del T.a.r. n. -OMISSIS-di rigetto dell'istanza cautelare proposta

dalla ricorrente, è stata accolta la domanda cautelare della ricorrente ai soli fini della fissazione della udienza di discussione *ex art. 55, comma 10, c.p.a.*, con la seguente motivazione *“Considerato che merita di essere approfondita nella più opportuna sede del merito la questione relativa all’applicazione nella fattispecie de qua dell’art. 24, comma 1, l. n. 53/1989, atteso che la ricorrente, nell’ambito del concorso pubblico per esami, per il conferimento di seicentoquaranta posti di allievo vice ispettori del ruolo degli ispettori di cui al D.M. 23.11.1999, è stata giudicata idonea (all’esito della seduta del 03.07.2001) in sede di accertamento delle qualità attitudinali, sebbene, poi, non vincitrice del medesimo. Rilevato che il periculum dedotto dall’odierna appellante può essere efficacemente contrastato dalla fissazione del merito a breve da parte del primo giudice”*.

2.1. Il T.a.r. per il Lazio, sez. I *quater*, con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-:

i) ha respinto sia l’eccezione di irricevibilità che quella di improcedibilità del ricorso principale (tali capi non risultano essere stati impugnati e sono quindi coperti dalla forza del giudicato interno);

ii) ha ritenuto fondato ed assorbente il quinto motivo del ricorso principale incentrato sulla violazione dell’art. 24 l. n. 53 del 1989, secondo cui: *“1. L’appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l’accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all’atto dell’ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.*

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l’accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.”;

iii) ha accolto la prima censura del ricorso per motivi aggiunti con cui era stata impugnata, per invalidità derivata, la graduatoria del concorso interno;

iv) ha dichiarato inammissibile l’impugnativa del provvedimento di ampliamento del numero dei posti messi a concorso, per difetto di interesse (anche tale capo non risulta essere stato impugnato);

v) ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00.

3. Il Ministero dell'interno – con atto notificato in data 7 luglio 2020 – ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario, in particolare articolando un unico complesso mezzo di gravame (da pagina 2 a pagina 5 del ricorso), con cui sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 24 l. n. 53 del 1989, in quanto relativo ai soli accertamenti attitudinali effettuati all'atto di ingresso in carriera e, essendo la candidata appartenente alla categoria degli assistenti e agenti, non estensibile all'ipotesi di accesso alla qualifica superiore di ispettore. Peraltro, secondo l'Amministrazione, la decisione di sottoporre la dipendente ad un nuovo giudizio di idoneità risulterebbe coerente con il disposto di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. n. 198/2003.

3.1. Si è costituita in giudizio l'originario ricorrente con comparsa di stile depositata in data 20 luglio 2020.

3.2. L'appellata in seguito:

i) in data 6 ottobre 2020, ha depositato memoria con cui ha riproposto i motivi assorbiti in prime cure *ex art. 101 c.p.a.*;

ii) in data 11 febbraio 2021, ha depositato documentazione;

iii) in data 22 febbraio 2021, ha depositato memoria difensiva *ex art. 73 c.p.a.*, con cui si è difesa rispetto alla censura avversaria e ha insistito nei motivi riproposti;

iv) in data 2 marzo 2021, ha presentato istanza di discussione mediante collegamento da remoto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

5. All'udienza del 25 marzo 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

6. Il Collegio preliminarmente, facendo seguito a quanto prospettato alla parte presente in udienza *ex art. 73 c.p.a.*, deve dare atto della tardività della riproposizione dei motivi assorbiti perché effettuata oltre il termine

perentorio di sessanta giorni sancito dal combinato disposto degli artt. 46, comma 1, e 101, comma 2, c.p.a., decorrente dal 7 luglio 2020 e decorso - tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 54, comma 2, c.p.a. come computato secondo i vincolanti principi elaborati dalla sentenza della Adunanza plenaria n. 18 del 2016 – il giorno 5 ottobre 2020.

6.1. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità della riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado.

7. Nel merito, l'appello risulta fondato e deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza di primo grado.

8. L'art. 24 l. n. 53 del 1989, nella formulazione sopra riportata, laddove esige che l'esonero dagli accertamenti psico-attitudinali riguardi la parte degli stessi effettuata al momento dell'ingresso nella carriera, rappresenta norma eccezionale, che, in quanto tale, è suscettibile di stretta interpretazione.

8.1. Al riguardo, si osserva che, sebbene la candidata, in precedenza, ossia in data 3 luglio 2001, avesse superato gli accertamenti attitudinali relativi ad un pregresso concorso interno per 640 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con d.m. del 23 novembre 1999, la stessa, risultata idonea non vincitrice, in seguito non aveva mai avuto accesso alla carriera del ruolo ispettori.

8.2. D'altro canto e in ogni caso, occorre considerare che, in base all'art. 2, comma 3, d.m. n. 198 del 2003, sarebbe stato doveroso il rinnovato accertamento del requisito attitudinale essendo trascorsi quindici anni fra il primo e il secondo accertamento, come detto senza che la candidata nel frattempo abbia mai svolto le funzioni proprie della qualifica di ispettore.

Al riguardo, quanto alla reiterazione degli accertamenti attitudinali, la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 3622 del 2020) ha chiarito che:

a) l'art. 2 del citato d.m. n. 198 del 2003 consente la reiterazione anche in corso di rapporto, purché dietro “*adeguata motivazione*” e “*in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio*”;

b) più in generale, l'art. 25, comma 2, l. n. 121 del 1981 stabilisce che “*i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno*”, in tal modo, evidentemente, postulandone la necessaria e continuativa permanenza in capo al personale in servizio;

c) la verifica circa il perdurante possesso dei requisiti richiesti *ex lege* prescinde sia dal pregresso percorso di carriera del dipendente, sia da eventuali profili di colpa in capo a questo e costituisce, di contro, una generale facoltà dell'Amministrazione, quale precipitato tecnico-organizzativo del principio di buon andamento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2014, n. 4651, secondo cui l'Amministrazione è tenuta, al fine di ben adempiere alle funzioni istituzionali, all'accertamento dell'attuale, piena ed effettiva idoneità del personale allo svolgimento dei delicati compiti di istituto, ogniqualvolta ve ne sia il caso);

d) è immune da censure la motivata decisione amministrativa di disporre un apposito accertamento in merito, proprio al fine di vagliare il concreto ed attuale profilo psico-fisico ed attitudinale del soggetto riammesso, dopo lungo tempo, in servizio (in termini ed *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, ord. 31 gennaio 2020, n. 396; Sez. III, 20 febbraio 2013, n. 1051; Sez. III, 19 aprile 2012, n. 2306; Sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794; vedasi pure il parere n. 4787 in data 29 ottobre 2010 della commissione speciale del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2010, costituita ai sensi dell'art. 22 del r.d. n. 1054 del 1924).

8.3. Ciò posto, alla luce dei principi di cui ai precedenti citati, non sono condivisibili le deduzioni di parte appellata in ordine all'asserito *deficit* motivazionale ed alla postuma integrazione della motivazione, in alcun modo ipotizzabile nel caso in esame.

Parimenti, nessuna violazione del divieto dei *nova* sancito dall'art. 104 comma 1 c.p.a. è rinvenibile nel fatto che l'Amministrazione abbia sviluppato sul punto le proprie difese in grado di appello trattandosi per l'appunto di meri

argomenti difensivi e non eccezioni in senso proprio (*ex plurimis*, Cons. stato sez. V, n. 3462 del 2015).

8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

9. In ragione del peculiare andamento del processo e della novità della questione dedotta deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 5800/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado (R.G. n. -OMISSIS-).

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellata.

Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 svoltasi ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.